

Allegato 16

Indirizzi operativi per la gestione e il presidio del conflitto di interesse

PR FESR 2021/2027

Versione 1: *giugno 2023*

Indice generale

Gestione delle versioni del documento	Pag.	2
1. Premessa	>	3
2. Referente predisposizione del documento	>	4
3. Riferimenti normativi	>	4
4. Obiettivo e ambito di applicazione	>	5
5. Conflitto di interesse	>	5
6. Indirizzi per la gestione e il presidio del conflitto di interesse	>	6
6.a) Strumenti a disposizione dell'AdG	>	7
6.b) Trattazione ambiti di cui al Paragrafo 4	>	9
6.b.1) Componenti il Comitato di Sorveglianza	>	9
6.b.2) Istruttori incaricati delle verifiche di istruttoria formale e valutatori	>	9
6.b.3) Componenti i comitati/commissioni/nuclei di valutazione	>	10
6.b.4) Controllori di I livello	>	9
6.b.5) Personale dell'AdG coinvolto in Appalti pubblici	>	11
6.c) Procedure per il trattamento delle situazioni di conflitto di interessi non dichiarate.	>	12
6.d) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sulle certificazioni ...	>	13
6.e) Azioni di sensibilizzazione e formazione	>	13
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi	>	15
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi e Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assenza di condanne penali per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale	>	17
Allegato 3 Riferimenti normativi citati nei moduli di cui agli Allegati 1 e 2	>	19
Allegato 4 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi RUP/ DEC/Funzionari altri incarichi.....	>	23
Allegato 5 Riferimenti normativi citati nei moduli di cui agli Allegati 4 e 5	>	24
Allegato 6 Informativa privacy	>	27
Allegato 7 Iter procedurale componenti commissioni di valutazione	>	29
Allegato 7a) Attestazione di avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	>	36

GESTIONE DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data	Descrizione delle principali modifiche
1	Giugno 2023	

1. PREMESSA

La Commissione Europea [COM(2011) 308, Bruxelles, 06/06/2011] riconosce che *il fenomeno della corruzione, seppur con natura ed entità variabili, nuoce a tutti gli Stati membri dell'UE e all'UE nel suo insieme. Provoca danni finanziari diminuendo i livelli di investimento, impedendo il buon funzionamento del mercato interno e riducendo le finanze pubbliche (...). Inoltre, se non affrontato, il fenomeno della corruzione può minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e indebolire la credibilità dei dirigenti pubblici.*

In particolare, con riguardo alla gestione finanziaria e al controllo dei programmi relativi ai fondi SIE, la Commissione Europea invita le Autorità di Gestione (AdG) ad *adottare un approccio proattivo, strutturato e mirato nella gestione dei rischi di frode.*

Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 - Regolamento finanziario (di seguito «RF 2018») ha rafforzato le misure volte a tutelare gli interessi finanziari dell'UE. Un esempio emblematico è il rafforzamento delle norme sui conflitti d'interessi che sono estese alle autorità degli Stati membri (indipendentemente dalle disposizioni interne degli Stati membri in materia di governance) e a qualunque persona che attui uno qualsiasi dei fondi dell'UE in regime di gestione concorrente.

La Commissione Europea [COM(2021/C 121/01), 09/04/2021] afferma infatti che è di fondamentale importanza prevenire o gestire adeguatamente, quando si verificano, situazioni che comportano conflitti d'interesse. Tale requisito è fondamentale per sostenere la trasparenza, la reputazione e l'imparzialità del settore pubblico nonché la credibilità dei principi dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'UE.

La stessa Commissione, ha proposto alle AdG lo strumento dell'**Autovalutazione dei rischi di frode** concernente la probabilità e l'impatto dei rischi di frode specifici e noti, relativamente a tre processi fondamentali individuati quali:

- la selezione dei richiedenti (o, più specificamente, “Selezione dei candidati da parte delle Autorità di Gestione”)
- l'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari con particolare attenzione agli appalti pubblici e al costo del lavoro ...
- la certificazione dei costi da parte dell'Autorità di gestione e pagamenti ...

Relativamente alla Programmazione 2014/2020 l'AdG POR FESR del Piemonte ha individuato quale azione di mitigazione del rischio, la predisposizione del “*Documento metodologico e ricognitivo per gestione e presidio conflitto di interesse – Autovalutazione rischio frodi – Piano d'Azione Rischio: Conflitti di interesse nel Comitato di valutazione in ambito attuazione Fondi FESR 2014/2020*” focalizzando l'attenzione sulla disciplina della costituzione delle commissioni di valutazione.

Relativamente alla Programmazione 2021/2027 l'AdG del PR FESR 2021/2027 intende proseguire e rafforzare il presidio della lotta alle frodi e della prevenzione dei conflitti di interesse, prevedendo:

- la prosecuzione nell'utilizzo dello strumento dell'autovalutazione del rischio frodi;
- un aggiornamento del sopracitato documento metodologico ricognitivo per la gestione e il presidio del conflitto di interesse.

2. REFERENTE PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Il Referente della predisposizione del documento è il Responsabile del Settore Gestione Amministrativa e Finanziaria - Direzione Competitività del Sistema Regionale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Nota EGESIF_10-0021-00 del 16/06/2014 della Commissione Europea;
- D.lgs. n. 165/2001, art. 7 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010 (*Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16 comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni*);
- D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Reg. UE 2016/679 "*Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- D.lgs. n. 50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- D.lgs. 101/2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*";
- D.G.R. n. 14-6847 del 18/05/2018 "*Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03/06/2009*";
- D.G.R. n. 1-7574 del 28/09/2018 "*Adempimenti in attuazione del Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa*";
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 - Regolamento finanziario;

- Reg. (UE) n. 2021/1060 - art. 74, par. 1, lettera c) *“Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta,”*;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) *“Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario”*;
- Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Regionale (PR) FESR Piemonte Programmazione 2021/2027 approvato dal CdS del 07/12/2022;
- D.lgs. n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

4. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel rispetto del principio in base al quale tutti i soggetti che partecipano all’esecuzione, in regime di gestione concorrente, del bilancio dell’UE non devono adottare azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione, richiamando il processo di risk management¹, obiettivo del documento è quello di fornire a funzionari e dirigenti, principi di riferimento, disposizioni e modulistica, il più possibile efficaci, per l’espletamento delle procedure attinenti ai seguenti ambiti:

- componenti il Comitato di Sorveglianza;
- istruttori incaricati delle verifiche di istruttoria formale e valutatori;
- componenti i comitati/commissioni/nuclei di valutazione;
- controllori di I livello;
- personale dell’AdG coinvolto negli appalti pubblici.

5. CONFLITTO DI INTERESSE

Posto che, come richiamato nella Premessa, l’art. 61 del RF 2018 è direttamente applicabile negli Stati membri nella misura in cui partecipano all’esecuzione del bilancio dell’UE, ragion per cui l’obbligo per gli Stati membri di prevenire e affrontare i conflitti d’interessi stabilito da detto articolo non dipende dall’adozione di misure nazionali di attuazione, si ritiene opportuno fornire, oltre alla definizione di conflitto di interessi riportata dallo stesso art. 61, anche alcuni chiarimenti in ordine alle singole locuzioni utilizzate per la definizione. Questo al fine di agevolare sia la comprensione di quando si può essere, anche solo potenzialmente, di fronte ad un conflitto di interessi, sia la portata degli indirizzi per la gestione del rischio di cui al paragrafo successivo.

In primo luogo, quindi:

ai sensi dell’art. 61 del RF 2018, esiste un **conflitto di interessi** quando “l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona” che partecipa all’esecuzione

¹ Il **risk management** è inteso come un insieme coordinato e sistemico di azioni, iterative e continuamente aggiornate, funzionale al rispetto degli obiettivi di un’organizzazione, volto a identificare e gestire rischi di diversa natura, con lo scopo di creare e preservare valore per l’amministrazione e per gli stakeholder.

del bilancio “è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto”.

Il conflitto di interessi può configurarsi quando ricorrono le seguenti circostanze:

- Compromissione esercizio imparziale e obiettivo: non è necessario che la persona tragga un beneficio effettivo dalla situazione; è sufficiente che le circostanze compromettano l'esercizio obiettivo e imparziale delle funzioni dell'agente
- Motivi familiari / motivi affettivi: vengono considerati in maniera disgiunta, pertanto, perché l'imparzialità di una persona sia compromessa da motivi familiari non occorre che tra i familiari vi sia un legame affettivo. Al contrario, dal fatto che sussista un rapporto familiare non deriva automaticamente un conflitto di interessi: quest'ultimo sussiste se viene compromessa l'imparzialità della persona (infatti, seppur in casi eccezionali, ciò potrebbe non verificarsi)¹.
Sempre con riferimento ai motivi affettivi vanno poi inclusi i rapporti di amicizia personale che possono comportare una vicinanza maggiore rispetto a quella tra familiari stretti.
- Affinità politica o nazionale: sono fattori che potrebbero compromettere l'imparzialità e l'obiettività delle persone che partecipano all'esecuzione del bilancio le quali dovrebbero basare le proprie attività e il proprio giudizio professionale solo su criteri giuridici e oggettivi e su prove sufficienti e adeguate.

Preme qui ricordare anche il concetto di “**conflitto di interessi percepito**” che può verificarsi se una persona, indipendentemente dalle sue intenzioni, può ragionevolmente ritenersi o essere ritenuta portatrice di interessi pubblici e personali contrastanti che rischiano di comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti e adempiere le proprie responsabilità in modo imparziale e obiettivo.

Un conflitto d'interessi percepito comprende le circostanze obiettive che incidono sulla fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità di una persona o di un'entità, anche se il conflitto d'interessi non si concretizza o anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione.

6. INDIRIZZI PER LA GESTIONE E IL PRESIDIO DEL RISCHIO

Gestire il rischio del conflitto di interesse significa agire sulla probabilità di accadimento dell'evento e/o sulle sue conseguenze negative intese quali *maladministration* o, nei casi più gravi, quali corruzione.

¹ Nozione di famiglia: ai sensi dell'art. 61 RF 2018: il riferimento è da intendersi ai “familiari stretti” il cui concetto va ben al di là di quello della famiglia nucleare. In assenza di una tracciatura precisa dei contorni (neppure definita nella legislazione dell'UE), si ritiene che il concetto di “familiari stretti” debba comprendere almeno i seguenti rapporti, anche se costituiti mediante adozione: il coniuge (compreso il partner con cui la persona ha un'unione di fatto (non) registrata), figli e genitori, (bis)nonni e (pro)nipoti, fratelli, zii, nipoti, cugini di primo grado, suoceri, generi e nuore, cognati, patrigni, matrigne e figliastri.

Ciò su cui occorre avere riguardo sono infatti tutti quegli atti o comportamenti che, se anche non consistono in specifici reati, contrastano con la cura dell'interesse pubblico e rischiano di pregiudicare l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'Amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Tale è la *maladministration* intesa come “L'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”.

E' per questa ragione che le norme sul conflitto di interessi devono essere attuate in modo preventivo così come ogni situazione che può essere oggettivamente percepita come comportante un conflitto d'interessi deve essere esaminata quando si verifica e affrontata in modo tale da non poter più essere oggettivamente percepita come fonte di un conflitto di interessi.

In considerazione del fatto che tra le forme di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi assume particolare importanza la Trasparenza amministrativa, a seguire si richiamano altresì gli articoli del d.lgs. n. 33/2013 che disciplinano gli obblighi di pubblicazione riguardanti gli ambiti di trattazione di questo documento di Indirizzi.

Per la gestione del rischio conflitto di interessi vengono di seguito fornite:

- a) una panoramica sugli strumenti a disposizione dell'AdG PR FESR 2021/2027 utilizzabili a carattere generale
- b) una trattazione puntuale riferita agli ambiti di cui al Paragrafo 4

6.a) – Strumenti a disposizione dell'AdG

- Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Il Codice di comportamento (cui si rinvia), adottato da ultimo dalla Regione Piemonte con DGR n. 1-1717 del 13/07/2015, attua ed integra i principi del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Il Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3, trova applicazione sia nei confronti del personale dipendente che, per quanto compatibile, dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d'opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte.

Tra le norme che più rilevano ai fini di questo documento di indirizzo, si segnalano:

- l'art. 3 – Regali, compensi e altre utilità – il quale fissa al dipendente il divieto di chiedere o accettare regali o altre utilità quale corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio;

- l'art. 4 – Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni – il quale (comma 1) fissa al dipendente l'obbligo di comunicare l'adesione o l'appartenenza ad associazioni e/o organizzazioni che ricevono contributi o vantaggi, anche non economici dalla struttura il cui ambito di operatività o interesse può interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura di appartenenza;

- l'art. 5 – Interessi finanziari, conflitti di interesse – il quale (comma 1) fissa al dipendente l'obbligo di dichiarare l'esistenza di rapporti di consulenza o collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati nonché (comma 2), l'obbligo di astensione allorché lo svolgimento dell'attività

assegnata possa coinvolgere, anche solo potenzialmente, interessi personali propri o della propria famiglia;

- l'art. 6 – Obbligo di astensione – il quale impone al dipendente l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o dei propri famigliari.

Per garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, il Settore Trasparenza e Anticorruzione della Regione Piemonte ha predisposto apposita modulistica distinta per tipologia di dichiarazione e per competenza:

Modulo A – per la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 5, comma 1 (rivolto a tutti i dipendenti, eccetto dirigenti e direttori)

Modulo B – per la comunicazione da rendersi ai sensi dell'art. 6 (rivolto a tutti i dipendenti: personale delle categorie, dirigenti, direttori)

Modulo C – per la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 5, comma 2 (rivolto a tutti i dipendenti: personale delle categorie, dirigenti, direttori)

Modulo D – per la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 5, comma 1 (rivolto specificatamente a dirigenti e direttori)

In ordine alle suddette dichiarazioni/comunicazioni è importante evidenziare la previsione di cui all'art. 5, comma 4, del Codice di comportamento il quale stabilisce, per tutti i soggetti tenuti, **l'obbligatorietà dell'aggiornamento.**

- Applicativo Whistleblowing, segnalazione di condotte illecite

L'istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati (tra cui anche i collaboratori e i consulenti della Pubblica Amministrazione) che ha come obiettivo regolamentare quello di facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza.

Pur tenendo conto che per “condotta illecita” si intende la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono considerate condotte illecite anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino irregolarità che costituiscono un indizio sintomatico di malfunzionamento dell'Amministrazione nonché **l'abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

La Regione Piemonte, al fine di rendere operativo questo istituto, cui è dato ampio rilievo nella *home page* istituzionale: <https://www.regione.piemonte.it/web/>, dispone di una piattaforma dedicata accessibile tramite il link: <https://segnalazioni.regione.piemonte.it/#/>

Tale strumento può rivelarsi utile nella gestione del rischio conflitto di interesse nella misura in cui all'Amministrazione pervengano segnalazioni di condotte illecite che le consentono l'adozione di

azioni volte a mitigare l'evento negativo occorso e ad attenzionare, per il futuro, la persona coinvolta oppure la tipologia di ambito in cui ha potuto verificarsi l'evento stesso.

6.b) Trattazione ambiti di cui al Paragrafo 4

6.b1) - Componenti il Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale (di seguito CdS) (PR) FESR Piemonte, istituito con DGR n. 42-5899 del 28/10/2022, svolge le attività di sorveglianza della Programmazione 2021/2027 e delle forme di intervento relative al periodo di Programmazione 2014/2020. Tenuto conto che il CdS esamina tutte le questioni che incidono sull'attuazione del Programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi, lo stesso, in continuità con quanto già disposto nella passata programmazione ha introdotto all'interno del "Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021/2027 (approvato nella seduta del CdS del 07/12/2022 e a cui si rinvia) specifica norma sul conflitto di interessi.

In particolare, la norma stabilisce nei confronti dei Componenti del Comitato, l'obbligatorietà, a pena di decadenza dalla carica di membro, della sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a potenziali conflitti di interesse scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Parimenti normato risulta l'obbligo di comunicazione preventiva e quello di astensione dalle discussioni o decisioni riguardanti le tematiche oggetto di potenziale conflitto.

6.b2) - Istruttori incaricati delle verifiche di istruttoria formale e valutatori

6.b4) - Controllori di I livello

I funzionari incaricati delle verifiche di istruttoria formale, i valutatori e i controllori di I livello dovrebbero evitare qualsiasi coinvolgimento, influenza o pressione che possa incidere sulla propria imparzialità e obiettività (e altresì sulla percezione della propria imparzialità o obiettività) nell'esercizio della loro attività.

Per questa ragione, l'AdG PR FESR 2021/2027 dispone per le tre le tipologie di soggetti l'obbligo di rendere dichiarazione di insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione ad ogni progetto esaminato (a titolo di precisazione, la dichiarazione può essere resa unitariamente nel caso di più progetti afferenti lo stesso bando). Gli elementi di cui è necessario tenere conto al fine di effettuare una dichiarazione consapevole di insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi, vanno ricercati negli articoli 4 e 5 del Codice di comportamento.

E' quindi necessario che il dichiarante, nella ponderazione sulla sussistenza o meno di un conflitto di interessi rispetto al progetto che si appresta ad istruire, valutare o controllare, faccia riferimento alla sua eventuale adesione o appartenenza ad associazioni/organizzazioni, ad eventuali rapporti di collaborazione o consulenza propri o di propri parenti/affini, nonché a tutte le situazioni (note) in cui potrebbe esserci un coinvolgimento di interessi personali propri o di propri parenti/affini.

La comunicazione dell'eventuale conflitto di interessi va effettuata al responsabile del procedimento cui spetta la valutazione puntuale e la decisione di assegnare o meno l'incarico ad altro funzionario. Di dette comunicazioni e valutazioni va infine dato riscontro al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne cura la raccolta e il monitoraggio.

La dichiarazione, da rendersi su apposito modulo predisposto dall'AdG (Allegato 1)² deve essere archiviata all'interno dei rispettivi fascicoli di progetto.

6.b3) - Componenti i comitati/commissioni/nuclei di valutazione

I comitati di valutazione differiscono nella composizione a seconda delle professionalità necessarie rispetto alla tipologia di intervento da valutare. Possono quindi essere costituiti da componenti interni (funzionari) e da componenti esterni all'Amministrazione.

L'iter procedurale che definisce per ciascuna delle due tipologie di componenti, le modalità di selezione – conferimento incarico – composizione - costituzione – insediamento - sono dettagliate nell'Allegato 7.

Preme comunque ricordare che, ai fini del rispetto della normativa relativa agli obblighi sulla Trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), i nominativi dei componenti le commissioni di valutazione vanno pubblicati ai sensi dell'art. 18, d.lgs. n. 33/2013 (*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*).³

Sempre a presidio del conflitto di interessi, anche i componenti le commissioni di valutazione sono obbligati a presentare apposita dichiarazione di insussistenza anche potenziale, di conflitto di interessi cui deve aggiungersi la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'assenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale in ossequio alla disposizione di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001⁴ da rendersi su apposito modulo predisposto dall'AdG (Allegato 2)⁵.

Anche in questo caso le dichiarazioni vanno inserite all'interno dei fascicoli di progetto.

La comunicazione dell'eventuale conflitto di interessi va effettuata al responsabile del procedimento cui spetta la valutazione puntuale e la decisione di assegnare o meno l'incarico ad altro funzionario.

² **Attenzione:** la *“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi”* deve essere accompagnata dai *“Riferimenti normativi”* di cui all'Allegato 3 e dall'Informativa sul trattamento dei dati personali, opportunamente adattata, di cui all'Allegato 6.

³ In adempimento alla prescrizione di cui all'art. 9-bis, d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione su Amministrazione Trasparente della Regione Piemonte avviene attraverso il link alla banca dati Anagrafe delle Prestazioni PerlaPA all'interno della quale vanno caricati i dati relativi all'incarico conferito, alla durata e all'eventuale compenso.

⁴ L'articolo 35-bis, d.lgs. 165/2001 è rubricato: *“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”*.

⁵ **Attenzione:** la *“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi e Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla assenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale”* deve essere accompagnata dai *“Riferimenti normativi”* di cui all'Allegato 3 e dall'Informativa sul trattamento dei dati personali, opportunamente adattata, di cui all'Allegato 6.

Di dette comunicazioni e valutazioni va infine dato riscontro al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne cura la raccolta e il monitoraggio.

Obblighi in materia di Trasparenza

- Nei confronti dei componenti interni (funzionari) trova applicazione la prescrizione di cui all'art. 18, d.lgs. n. 33/2013⁶.
- Nei confronti dei componenti esterni all'Amministrazione trova applicazione la prescrizione di cui all'art. 15, d.lgs. n. 33/2013⁷.

6.b 5) -Personale dell'AdG coinvolto in Appalti pubblici

Nell'ambito degli appalti pubblici, l'AdG PR FESR 2021/2027 rifacendosi alla prescrizione di cui all'art. 24 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici (AP) e alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 15 (approvate con Delibera ANAC n. 494 del 05/06/2019) recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", dispone l'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva (quindi antecedente alla nomina formale) di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei:

- RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
- DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto)
- Funzionari che ricevono altri incarichi (anche ai sensi della DGR n. 13-4843 del 03/04/2017 relativa agli incentivi per funzioni tecniche).

Le suddette dichiarazioni, rese in via preventiva, devono essere ripetute da tutti i soggetti sopraindicati nelle diverse fasi che compongono le procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori, ovvero: preparazione, valutazione, monitoraggio e chiusura. Le stesse, redatte sull'apposita modulistica predisposta dall'AdG (Allegato 4)⁸, una volta sottoscritte con firma elettronica devono essere protocollate e conservate nel fascicolo dedicato all'appalto in questione.

Anche con riferimento a queste ipotesi è fatto salvo l'obbligo di rendere dichiarazione di sussistenza di conflitti che possano insorgere successivamente e, nell'eventualità, all'obbligo di astenersi dal compimento degli atti connessi al ruolo.

Il RUP rilascia la dichiarazione al direttore competente mentre il funzionario la rivolge al proprio dirigente responsabile.

⁶ L'art. 18, d.lgs. n. 33/2013 è rubricato: "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici".

⁷ L'art. 15, d.lgs. n. 33/2013 è rubricato: "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di collaborazione o consulenza".

⁸ **Attenzione:** le "Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse" da rendersi a cura del RUP/DEC/Funzionari con altri incarichi, devono essere accompagnate dai "Riferimenti normativi" di cui all'Allegato 5 e dall'Informativa sul trattamento dei dati personali, opportunamente adattata, di cui all'Allegato 6.

Obblighi in materia di Trasparenza

- Nei confronti dei soggetti cui viene affidato l'incarico di RUP, DEC o altro incarico (anche ai sensi della DGR n. 13-4843 del 03/04/2017 relativa agli incentivi per funzioni tecniche), l'AdG dispone che trovi applicazione la prescrizione di cui all'art. 18, d.lgs. n. 33/2013.
- Con particolare riferimento al DEC, trova altresì applicazione l'obbligo di pubblicazione dell'atto di nomina introdotto dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2022/2024 adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023, da effettuarsi ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 33/2013.

6.c - Procedure per il trattamento delle situazioni di conflitto di interessi non dichiarate

Il presente paragrafo disciplina le procedure per il trattamento delle situazioni di conflitto di interessi non dichiarate e le relative conseguenze per i progetti e con riferimento al dichiarante.

Per quanto concerne le conseguenze sui progetti, se prima della concessione del finanziamento si individua un conflitto d'interessi non dichiarato da parte di un valutatore o di un membro del Nucleo di valutazione, la procedura di selezione viene sospesa in attesa di ulteriori indagini. Qualora la situazione di conflitto sia confermata, il progetto sarà sottoposto a nuova valutazione da parte di un diverso valutatore.

Per quanto concerne i conflitti di interesse accertati successivamente alla concessione del contributo da parte di un valutatore, occorrerà esaminarne adeguatamente l'impatto al fine di determinare rimedi adeguati, quali la revoca del finanziamento concesso quando il conflitto sia stato suscettibile di determinare, anche solo potenzialmente, una disparità di trattamento o violazione dei principi di correttezza e integrità, la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi.

Qualora sia rilevato un conflitto di interessi non dichiarato da parte di un soggetto coinvolto nella gestione di un progetto, il progetto sarà assegnato d'ufficio ad altro funzionario e tale nuovo assegnatario riverificherà la correttezza delle procedure già gestite in precedenza, dal momento in cui è sorto il conflitto d'interessi. Qualora da questo ulteriore controllo si evidenziasse che il conflitto ha portato ad una violazione dei principi di correttezza, parità di trattamento ed integrità nell'ambito dell'istruttoria condotta dal controllore in conflitto di interessi, e che ciò ha avuto come conseguenza il riconoscimento di importi non dovuti (in tutto o in parte), si procederà al recupero degli importi erogati.

Qualora l'Autorità di Gestione rilevasse la sussistenza di un conflitto di interessi non dichiarato da parte di un controllore di I livello, l'Autorità di Gestione segnalerà cautelativamente tale situazione all'Autorità di Audit. Una volta confermata la sussistenza del conflitto di interessi non precedentemente dichiarato, l'Autorità di Gestione chiederà al responsabile di assegnare in via definitiva il/i progetto/i da cui è scaturita la situazione di conflitto ad un diverso funzionario, il quale sarà chiamato ad una nuova istruttoria delle rendicontazioni validate dal controllore in situazione di conflitto. Qualora da questo ulteriore controllo si evidenziasse che il conflitto ha portato ad una violazione dei principi di correttezza, parità di trattamento ed integrità nell'ambito dell'istruttoria condotta dal controllore in conflitto di interessi, e che ciò ha avuto come

conseguenza la validazione di spese non validabili (in tutto o in parte), si procederà al recupero degli importi erogati.

Con riferimento al dichiarante, l'Autorità di Gestione procederà ad acquisire dal funzionario o altro incaricato tutte le informazioni e i chiarimenti necessari e ne darà comunicazione alla struttura responsabile affinché la stessa proceda ad adottare tutti gli atti cautelativi (es. temporanea sospensione del dipendente dalle funzioni previste nell'ambito del Programma) ed eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti al definitivo accertamento del conflitto di interesse. La suddetta struttura, nella persona del responsabile del procedimento, esaminerà attentamente l'attendibilità e la pertinenza delle circostanze segnalate, eventualmente ascoltando il funzionario interessato per valutare al meglio se esista il rischio di parzialità nell'esercizio delle sue funzioni.

Si segnala inoltre che qualora le situazioni di conflitto di interessi non dichiarate si configurino come atti illeciti a norma del diritto amministrativo o del diritto penale, l'Autorità di Gestione procederà con la necessaria segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

6.d) - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sulle autocertificazioni

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e alle dichiarazioni sostitutive di certificazione l'AdG (anche tramite l'Organismo Intermedio Finpiemonte SpA), effettua verifiche a campione volte ad accertare, per quanto possibile, la veridicità delle stesse.

In particolare:

- sulle DSAN viene effettuata, tramite "ARACHNE"⁹, la verifica atta a rilevare situazioni (anche potenziali) di conflitto di interesse attraverso l'individuazione di eventuali legami tra i soggetti che hanno reso la dichiarazione e i beneficiari.
- sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative all'assenza di condanne penali viene effettuata la verifica tramite presentazione di istanza all'Ufficio del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica.

A garanzia dell'imparzialità dell'individuazione delle dichiarazioni da controllare, l'AdG darà conto dei criteri adottati attraverso la predisposizione di apposito documento.

6.e) – Azioni di sensibilizzazione e formazione

Al fine di permettere la più ampia diffusione dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, l'AdG favorirà:

- la pubblicazione della policy di programma in materia di gestione e presidio del conflitto di interesse nell'apposita sezione del sito web dedicata ai Fondi e progetti europei PR FESR

⁹ ARACHNE è lo strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione Europea in collaborazione con alcuni Stati membri proprio al fine di supportare le AdG dei Fondi strutturali nella loro attività di verifica volta ad individuare iniziative potenzialmente esposte a rischio frode, conflitti di interesse e irregolarità.

2021/2027 con funzioni altresì di deposito della documentazione informativa sul tema “Misure antifrode”;

- la diffusione di documenti, linee guida messi a disposizione da soggetti qualificati (es.: ANAC, Commissione Europea) per favorire l’aggiornamento costante di tutto il personale coinvolto;
- la predisposizione di circolari e note informative per istruttori, valutatori e controllori al fine di evidenziare le fattispecie tipiche di conflitto e gli eventuali *alert* emersi a seguito di consultazione, tramite la banca dati Arachne, degli indicatori di rischio;
- la diffusione al pubblico di materiali informativi in occasione degli eventi di programma;
- la revisione periodica dell’analisi del gruppo di autovalutazione antifrode con riferimento alle categorie di rischio maggiormente impattate dal conflitto di interesse;
- l’organizzazione periodica di momenti formativi rivolti ai funzionari incaricati della valutazione, gestione e controllo e, separatamente, ai beneficiari.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
relativa alla INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI**
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov _____

In qualità di Istruttore incaricato per le verifiche di istruttoria formale

In qualità di Valutatore

In qualità di Controllore di I livello

del progetto/progetti presentato/i a valere sul Bando PR FESR 2021/2027:

.....
.....

approvato con DD n. del

consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 d.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di atti falsi,

- ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. 14/2014 nonché degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015) che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni e dei professionisti che collaborano con la Regione Piemonte

DICHIARA

a) di **non trovarsi**, per quanto gli è dato sapere, **in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi** con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, **non esistono circostanze o fatti** – passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – **che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza** agli occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

DICHIARA inoltre

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), allegata al presente modulo.

Data – Firma digitale

Le dichiarazioni di cui sopra, presentate per via telematica, devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
relativa alla INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
relativa alla ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL
TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE
 rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov _____

In qualità di Componente della commissione di valutazione istituita per l'esame dell'istanza di finanziamento del progetto/progetti presentato/i a valere sul Bando PR FESR 2021/2027:

.....

approvato con DD n. del

consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 d.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o l'uso di atti falsi,

- ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990 e dell'art. 7 della l.r. 14/2014 nonché degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015) che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni e dei professionisti che collaborano con la Regione Piemonte

DICHIARA

a) di **non trovarsi**, per quanto gli è dato sapere, **in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi** con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, **non esistono circostanze o fatti** – passati o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro – **che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza** agli occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell'incarico, emergesse l'esistenza di un simile conflitto di interessi provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

- ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici"

DICHIARA

di **non essere stato condannato**, anche con sentenza non passata in giudicato, **per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale**

➤ **Inoltre**

DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), allegata al presente modulo.

Data – Firma digitale

Le dichiarazioni di cui sopra, presentate per via telematica, devono essere sottoscritte con una delle modalità previste all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Riferimenti normativi citati nei moduli “Dichiarazione d’insussistenza di conflitto di interessi” e “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”

Legge 07 agosto 1990 n. 241

Art. 6-bis Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14

Articolo 7 Conflitto di interessi

1. In coerenza con quanto stabilito dai Codici di comportamento, adottati ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il responsabile del procedimento, il responsabile dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nonché i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte

Art 5 Interessi finanziari, conflitti di interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione alla struttura regionale, sia in caso di assunzione, trasferimento o comando da altro ente o per mobilità interna, comunica per iscritto al dirigente e direttore cui è assegnato tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura regionale di assegnazione e/o di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero configgersi o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

4. Rimane fermo l’obbligo di aggiornamento delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Art 6 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei

casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Comma 14 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale

Articolo 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono valide:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o...);
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Al Responsabile della Direzione/del Settore²⁰

.....
dott./dott.ssa

Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi

ai sensi degli artt. 47-48 e 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Con riferimento alla procedura d'appalto avente ad oggetto l'acquisizione del servizio/fornitura di

io sottoscritto/a **nome-cognome**,

dirigente in servizio presso la Direzione ".....", responsabile del Settore "....."

funzionario in servizio presso la Direzione ".....", Settore "....."

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

per quanto a mia conoscenza

DICHIARO

DI NON TROVARMICI IN SITUAZIONE, anche potenziale, DI CONFLITTO D'INTERESSI rispetto alla procedura d'appalto sopra indicata.

A quanto mi consta, non esistono circostanze o fatti - passati, presenti o suscettibili di insorgere nel prossimo futuro - che potrebbero mettere in discussione la mia indipendenza nelle attività che mi sono richieste in qualità di responsabile unico del procedimento.

Qualora venissi a scoprire o emerga l'esistenza di un simile conflitto di interessi nel prosieguo della procedura d'appalto, ne darò immediata comunicazione come previsto all'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, astenendomi dal partecipare alle attività inerenti la procedura d'appalto in argomento.

Data – Firma digitale

²⁰ Ai sensi del Paragrafo 6.b5) – Personale dell'AdG coinvolto in Appalti pubblici - si ricorda che: " Il RUP rilascia la dichiarazione al direttore competente mentre il funzionario la rivolge al proprio dirigente responsabile.

Riferimenti normativi sul conflitto di interessi²¹

Art. 6-bis l. 241/1990²²: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*

Art. 7 l.r. 14/2014²³:

Comma 1: *“In coerenza con quanto stabilito dai Codici di comportamento, adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il responsabile del procedimento, il responsabile dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nonché i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.*

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE²⁴:

ART. 5 - INTERESSI FINANZIARI, CONFLITTI DI INTERESSE

1. *Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura regionale, sia in caso di assunzione, trasferimento o comando da altro ente o per mobilità interna, comunica per iscritto al dirigente e direttore cui è assegnato tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) *se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*

b) *se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura regionale di assegnazione e/o di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. *Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.*

3. *Ai fini dei commi 1 e 2 si considera:*

a) *convivente colui che risulta tale dallo stato di famiglia;*

b) *affine il legame di cui all'art. 78 del Codice Civile.*

4. *Rimane fermo l'obbligo di aggiornamento delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.*

²¹ La ricognizione normativa viene allegata alla dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse quale parte integrante della medesima

²² Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'art. 6-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.

²³ Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

²⁴ Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con d.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015.

5. Il dirigente di settore, verificare il conflitto di interessi, adotta gli opportuni provvedimenti sostituendo l'interessato.

6. Per quanto concerne i direttori e i dirigenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 13.

ART. 6 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.

2.- Il dipendente deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 5 e quelle di cui all'art. 6 al dirigente responsabile della struttura di assegnazione non solo in caso di assunzione e assegnazione all'ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno. Le comunicazioni devono essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle situazioni disciplinate.

3.- Il dirigente responsabile della struttura, o il direttore per il personale di staff, valutata la comunicazione, nel termine di cinque giorni lavorativi, deve rispondere per iscritto al dipendente. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga non sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con nota motivata. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga sussistente il conflitto assegna l'incarico ad altro dipendente. Per i dirigenti spetta ai direttori la valutazione di cui sopra, per i direttori la valutazione spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

4. Le comunicazioni di astensione e le conseguenti valutazioni sono inviate dal dirigente/direttore che valuta l'astensione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ne cura la raccolta e comunque il monitoraggio.

Art. 42 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante procedente vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 16 d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici):

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed

effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019 e pubblicate in G.U.R.I. n. 182 del 5 agosto 2019.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti *(precisare di quale procedimento si tratta, es.: procedimento amministrativo di concessione contributo - di nomina a componente commissione di valutazione – di controllo di I livello - a valere sul Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. del da parte della DirezioneSettore)*. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 165/2001, in particolare art. 35-bis e art. 53, comma 14) e dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013, in particolare art. 15).

L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro-tempore del Settore/Direzione *(indicare il settore oppure la direzione a seconda di chi abbia la responsabilità del procedimento)* (come previsto nella Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847).

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma Regionale FESR 2021/2027 - secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione ".....". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali saranno comunicati a *(indicare i destinatari o le categorie di destinatari a cui certamente saranno comunicati i dati personali)*:

.....
.....

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
2. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge
3. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
4. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

I dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Iter procedurale componenti commissioni di valutazione

1. Modalità individuazione componenti

Premesso che i comitati di valutazione differiscono nella composizione a seconda delle professionalità necessarie rispetto alla tipologia di intervento da valutare, essi possono essere costituiti da componenti interni (funzionari) e da componenti esterni all'Amministrazione.

1.1 Componenti interni

I componenti interni possono essere funzionari delle direzioni regionali titolari di materie riconducibili ad interventi finanziati a valere sul FESR nonché personale dell'OI (Organismo Intermedio).

Tale modalità di composizione tiene conto, in particolare, delle prescrizioni di cui alla Misura specifica *“Integrazione delle commissioni formate per l'aggiudicazione di lavori, servizi, forniture o per l'attribuzione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti privati”* del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) da ultimo approvato con DGR n. 3-6447 del 30/01/2023.

In particolare, la Misura di prevenzione della corruzione consiste nel: *“... garantire la partecipazione ai lavori della commissione di un soggetto non assegnato allo stesso settore cui appartengono gli altri commissari. La partecipazione del funzionario designato ai lavori della commissione senza diritto di voto consente ai RUP di scegliere all'interno di un bacino il più ampio possibile, potendo integrare le commissioni anche con dipendenti privi di una competenza tecnica specifica”*.

In ogni caso, se partecipa senza diritto di voto, tale funzionario è da considerarsi componente aggiunto rispetto alla commissione che deve comunque essere costituita da un numero dispari di componenti votanti.

Laddove le commissioni siano composte da funzionari di altre direzioni rispetto a quella titolare del procedimento o da rappresentanti dell'Organismo Intermedio o da soggetti esperti esterni, anche nell'ipotesi in cui costoro abbiano diritto di voto, lo scopo della misura è ritenuto raggiunto.

1.1.1 Selezione

La selezione deve avvenire nel rispetto del **principio della separazione delle funzioni** di cui all'art. 71, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Non devono quindi mai sovrapporsi né alternarsi la funzione gestionale e quella di controllo.

In secondo luogo, si deve tener conto delle capacità tecniche, professionali e dell'esperienza acquisite dal funzionario.

In ogni caso, deve essere assicurata, per quanto possibile considerato il numero contenuto di personale che vanta adeguata formazione ed esperienza, la rotazione dei componenti.

1.1.2 Conferimento incarico

Per garantire la validità del conferimento incarico, il funzionario individuato deve previamente rendere al Responsabile del procedimento:

1. la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi”. Tale dichiarazione va resa anche laddove sia da ritenersi generica ovvero quando non sono ancora noti i nominativi dei potenziali beneficiari che si andranno a valutare;
2. la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assenza di condanne penali per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale” di cui all’art. 35-bis, d.lgs. n. 165/2001.

Tale procedura trova applicazione anche nei casi in cui sia l’Organismo Intermedio Finpiemonte a richiedere a Regione di individuare uno o più funzionari regionali che parteciperanno alla Commissione di valutazione da esso costituita.

1.1.3 Costituzione della Commissione di valutazione

Per la validità della costituzione della Commissione di valutazione è necessario che i funzionari cui è stato conferito l’incarico producano al Responsabile del procedimento la Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 35-bis, d.lgs. n. 165/2001 tenendo conto del fatto che, per ragioni di opportunità, il provvedimento di costituzione della commissione di valutazione:

- I. non deve essere predisposto (in qualità di funzionario estensore) dal funzionario che ricopre il ruolo di componente
- II. non deve essere adottato dallo stesso dirigente che ne riveste il ruolo di presidente

1.1.4 Insediamento commissione di valutazione

Ciascun componente la Commissione di valutazione, in sede di insediamento della stessa, è tenuto a confermare prima dell’avvio del processo di valutazione, l’assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Sono consentite due ipotesi:

- a) sottoscrizione di una nuova “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi” nel caso in cui sia disponibile l’elenco di coloro che hanno presentato le proposte progettuali oggetto di valutazione che dovrà costituire parte integrante della dichiarazione;
- b) presa d’atto, nel verbale della seduta, da parte del presidente della Commissione, della perdurante assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi di ogni componente la Commissione.

Nel caso in cui venga dichiarata da parte di un componente, la sussistenza di una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, questi dovrà presentare al presidente della Commissione la “Dichiarazione di astensione”. In tale caso il presidente effettuerà le opportune valutazioni, anche in contraddittorio con il dichiarante, e provvederà, se del caso, a sostituire il suddetto membro nominando il componente individuato quale supplente.

1.2 Componenti esterni e loro selezione

Si premette la disposizione di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001: “... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ...”

La selezione può avere luogo secondo le seguenti opzioni alternative:

A	ricerca interna di professionalità	+	selezione tramite avviso pubblico
B	ricerca interna di professionalità	+	selezione tramite albi/elenchi

Relativamente alla opzione A occorre porre in essere le seguenti attività:

1.2.1 Accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Amministrazione

La Direttiva generale alle Direzioni regionali (DGR n. 28-1337 del 29/12/2010) stabilisce, tra l’altro, che la direzione che intende conferire l’incarico deve: “*verificare l’inesistenza qualitativa e quantitativa, all’interno sia della propria struttura che delle altre direzioni regionali, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico*”². Tale inesistenza deve essere accertata per mezzo di una reale ricognizione da effettuarsi presso tutte le altre direzioni regionali anche a mezzo richiesta via posta elettronica.

Nell’ambito della programmazione dell’attività amministrativa, laddove sia possibile individuare a priori le macroaree di specializzazione/competenza professionale necessarie in un arco temporale definito, è possibile effettuare la ricerca interna di professionalità in modalità “pluricomprendiva”, ovvero, ricercare, attraverso un’unica nota, diverse figure professionali precisando, quanto più possibile, l’attività di riferimento e la data di validità della ricerca stessa (da non confondersi col termine assegnato al personale per far pervenire la propria candidatura).

Di tale modalità verrà dato atto sia nei provvedimenti amministrativi di affidamento incarico sia nei bandi laddove si faccia riferimento alla composizione delle commissioni di valutazione.

1.2.2 Individuazione delle professionalità attraverso avviso pubblico

² Cfr. art. 2, “Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l’affidamento di incarichi individuali esterni.

Accertata l'inesistenza, all'interno della propria struttura, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, la direzione regionale predispone un **avviso pubblico**³ nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

1	definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con riferimento agli obiettivi dell'amministrazione
2	modalità di esecuzione dell'incarico e tipo di rapporto
3	indicazione degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento delle prestazioni
4	durata dell'incarico
5	compenso adeguatamente determinato
6	indicazione del responsabile del procedimento
7	indicazione di un congruo termine, non inferiore a venti giorni, riducibili, in via eccezionale, in casi di urgenza per cause non ascrivibili a "ritardi d'ufficio", per la presentazione dei curricula
8	indicazione del termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura
9	indicazione dei criteri per l'effettuazione della comparazione

L'avviso deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, Sezione Bandi Piemonte – Avvisi pubblici e per beni regionali (<https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>).

1.2.3 Esperimento procedura comparativa

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, seguiti, ove ritenuto opportuno, da colloquio con i candidati⁴.

La direzione regionale procede alla valutazione dei curricula presentati attraverso una commissione appositamente costituita da rappresentanti della struttura che utilizzerà la collaborazione e può essere integrata da rappresentanti interni di altre strutture regionali.

Della procedura di valutazione si redige un verbale conservato agli atti della direzione.

Nell'ipotesi in cui la procedura di selezione vada deserta, è possibile procedere con affidamento diretto purché vengano rispettati i requisiti previsti nell'avviso pubblico.

Relativamente alla opzione B occorre porre in essere le seguenti attività:

1.2.3.1 Accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Amministrazione

³ Cfr. art. 3, "Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni". Si precisa che a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 165/2001 da parte del d.lgs 75/2017 (c.d. decreto Madia), il riferimento al "luogo dell'incarico" contenuto nell'art. 7, comma 6, lett.d) è stato soppresso.

⁴ Cfr. art. 4, Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni".

Si richiama, per intero, quanto già esposto nel punto a) della precedente opzione A.

1.2.3.2 Individuazione delle professionalità tramite albi/elenchi

E' possibile individuare la professionalità mediante selezione all'interno di albi/elenchi predisposti da altre amministrazioni purché le stesse assicurino il rispetto dei criteri e delle procedure atte a garantire la selezione pubblica degli idonei.

Tra questi si citano, a titolo esemplificativo:

- Albo degli esperti del MIUR (di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 297/1999);
- Albo degli esperti del MISE (di cui al D.M. 07/04/2006);
- Lista degli esperti della DG Ricerca della Commissione UE;
- Lista di esperti predisposta dagli Uffici delle Direzioni regionali o dalle Agenzie regionali.

In tale ipotesi, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di rotazione, è necessario fissare a priori il criterio che verrà adottato per la selezione del professionista. In alternativa è possibile avvalersi del criterio eventualmente fissato dall'amministrazione che ha curato la redazione dell'albo/elenco. **In ogni caso, deve esserne dato atto all'interno del provvedimento amministrativo di nomina.**

In via eccezionale, la direzione può conferire incarichi in via diretta, quindi, senza l'esperimento di procedure comparative allorché ricorra la seguente situazione:

attività comportante prestazione non comparabile, in quanto strettamente connessa alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni⁵.

1.3 Composizione commissione di valutazione

Per ragioni di opportunità, volte a prevenire eventuali situazioni di conflitto, è necessario:

- a) costituire le commissioni di valutazione con numero dispari di componenti (compreso il presidente ed escluso l'eventuale componente senza diritto di voto)
- b) assicurare il principio di rotazione anche nell'individuazione del presidente della commissione
- c) individuare componenti supplenti al fine di sostituire i componenti effettivi che si trovino ad essere impossibilitati a partecipare (es. assenza per motivi personali) oppure nei casi in cui il componente effettivo risulti essere in posizione di conflitto di interesse in relazione all'intervento o agli interventi da valutare. E' necessario specificare la corrispondenza componente/supplente.

⁵ Cfr. art. 5, *Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16, comma 2, lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni*".

1.4 Adempimenti formali

Tra gli adempimenti formali si ricordano:

- la protocollazione in arrivo delle note di candidatura
- la costituzione di una commissione interna per la valutazione delle candidature
- la comunicazione del rigetto della candidatura agli esclusi
- l'archiviazione delle note di candidatura e delle note di comunicazione agli esclusi

1.5 Adempimenti normativi

In adempimento alle prescrizioni di cui al d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) devono essere effettuate diverse tipologie di pubblicazione:

- **componenti interni**: pubblicazione ex art. 18, d.lgs. 33/2013 tramite inserimento dati all'interno dell'applicativo PerlaPA della Funzione Pubblica cui l'applicativo Clearò della Regione Piemonte (Amministrazione Trasparente) rinvia²⁵
- **componenti esterni**: pubblicazione ex art. 15, d.lgs. 33/2013 tramite inserimento dati nell'applicativo Clearò della Regione Piemonte (Amministrazione Trasparente) e pubblicazione nell'applicativo della Funzione Pubblica PerlaPA²⁶

Con riferimento ai componenti esterni trova altresì applicazione la prescrizione di cui al comma 14, secondo periodo, dell'art. 53 d.lgs. n. 33/2013 il quale prevede a carico delle pubbliche amministrazioni, di inserire nei propri siti istituzionali, un'ulteriore informazione consistente nell'"Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".

L'AdG PR FESR ritiene che tale attestazione possa essere prodotta a seguito di confronto tra quanto dichiarato dal potenziale affidatario dell'incarico di consulenza attraverso la *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitto di interessi* e quanto, dallo stesso, dichiarato nel Curriculum Vitae; a tale scopo fornisce il modello di cui all'Allegato 7a) da sottoscrivere a cura del responsabile del procedimento. Dell'avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ne deve essere dato atto all'interno della determinazione di affidamento incarico.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato integrata

²⁵ Per i componenti interni si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 53, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce a carico delle pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, l'obbligo di comunicare in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

²⁶ Per i componenti esterni si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce a carico delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza con indicazione degli estremi dell'atto di conferimento, del nominativo dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

con l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, unitamente alla comunicazione dei dati di cui al comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, **costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**

1.6 Invio del provvedimento alla Corte dei Conti

Si rammenta che permane l'obbligo di trasmettere i provvedimenti di affidamento di incarichi di consulenza di importo superiore a Euro 5.000,00 (al netto degli oneri fiscali), alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, nei termini richiesti dalla sezione stessa.

ATTESTAZIONE
DI AVVENUTA VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI
CONFLITTO DI INTERESSI

In relazione all'incarico di componente esperto della Commissione di Valutazione / da affidare al Dott.....

SI ATTESTA

di aver verificato, sulla base del curriculum vitae presentato dall'esperto e di apposita dichiarazione dal medesimo prodotta, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

La presente dichiarazione è rilasciata per la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. h), della l. n. 190/2012.

Il responsabile del procedimento

Dott.../Dott.ssa....

Data – Firma digitale